



AFFITTO E CESSIONE D'AZIENDA NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: ULTIMA CHIMATA PER LA SALVEZZA DELL'IMPRESA?

di Laura De Simone
Udine, 4 maggio 2024




***L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DEL DEBITORE
QUALE STRUMENTO FUNZIONALE ALLA
LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA***

ART.211 CCII

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NON DETERMINA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A CONDIZIONE:

- 1) CHE L'IMPRESA SIA OPERATIVA E LA PROSECUZIONE AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE O DAL GD
- 2) CHE NON ARRECHI PREGIUDIZIO AI CREDITORI





LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' NON DEVE ARRECARRE PREGIUDIZIO AI CREDITORI



IL CURATORE DEVE PREDISPORRE UN DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE-COSTI/BENEFICI - A CUI CORRELARE IL RENDICONTO PERIODICO



NON E' NECESSARIO CHE IL RISULTATO FINANZIARIO SIA POSITIVO SE IL VALORE DELL'AZIENDA AUMENTA CON LA PROSECUZIONE O NON DECREMENTA



NELLA VALUTAZIONE DEL PREGIUDIZIO VA CONSIDERATO L'INTERESSE PER I CREDITORI ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA



LE OPPORTUNITA' ECONOMICHE DA CONSIDERARE

01

le banche saranno meglio disposte a concedere nuova finanza per far ripartire l'impresa

02


i fornitori, garantiti dalla predeuzione e dal cambio di governance, saranno meno ostili a riprendere le forniture

03

i clienti potranno addirittura non avvertire la discontinuità o comunque essere rassicurati dal Tribunale

04

I lavoratori potranno essere stimolati al rilancio aziendale



I RISCHI

DISSOCIAZIONE TRA GESTIONE E
RISCHIO D'IMPRESA

LE ATTIVITA' DOVREBBERO LIMITARSI
ALLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
PER QUELLA STRAORDINARIA OPERA IL
REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO
(ART.132 CCII)

PREDEDUZIONI- NECESSITA' DI
CONTABILITA' SEPARATA

SE E' AUTORIZZATA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

IL CURATORE NON PUO'



Ristrutturare
l'impresa

IL CURATORE NON PUO'



partecipare a
procedure di
affidamento di
concessioni e
appalti

IL CURATORE PUO'



Nel proseguire
l'attività
compiere
interventi di
tipo innovativo

IL CURATORE PUO'



Proseguire oltre
un breve
periodo solo se
cash flow
significativo

PROCEDIMENTO

TRIBUNALE

Con la sentenza di
apertura della
liquidazione

GIUDICE
DELEGATO

Successivamente
a richiesta del
Curatore

Necessità di
parere favorevole
del CDC



CONTROLLO SULL'ESERCIZIO

OGNI 3 MESI IL CURATORE CONVOCA IL CDC PER INFORMARLO SULLA GESTIONE

OGNI SEMESTRE O ALL'ESITO DELL'ESERCIZIO VA DEPOSITATO IL RENDICONTO

IL CURATORE INFORMA DI OGNI CIRCOSTANZA SOPRAVENUTA CHE PUO' INFLUIRE SULLA PROSECUZIONE

A RICHIESTA DEL CDC L'ESERCIZIO PUO' ESSERE INTERROTTO DAL GD

IL TRIBUNALE IN OGNI MOMENTO PUO' ORDINARE LA CESSAZIONE SE LO VALUTA OPPORTUNO

REGOLE DELL'ESERCIZIO

I CONTRATTI PENDENTI PROSEGUONO, SALVO CHE IL CURATORE NON INTENDA SOSPENDERLI O SCIOLGERSI

IL CURATORE CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GD PUO' ESEGUIRE I CONTRATTI GIA' STIPULATI OGGETTO DI APPALTI PUBBLICI

PREDEDUZIONE PER I CREDITI SORTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE SI APPLICA LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PENDENTI (art.172 e ss)


PAUSA



ESECUZIONE INDIVIDUALE/ ESECUZIONE CONCORSALE



ART.214 CCII



VENDITA ATOMISTICA SOLO RESIDUALE- VENDITA DELL'AZIENDA PRIMA OPZIONE

LA VENDITA DELL'AZIENDA SEGUE LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.216

L'ACQUIRENTE NON RISPONDE PER I DEBITI DELL'ESERCIZIO

L'ACQUIRENTE NON RISPONDE DEI DEBITI PREGRESSI

I PRIVILEGI E LE GARANZIE A FAVORE DEL CEDENTE SI TRASFERISCONO ALL'ACQUIRENTE

POSSIBILITA' DI CONFERIMENTO IN UNA NEWCO

POSSIBILITA' DI PAGAMENTO DEL PREZZO TRAMITE ACCOLLO


VANTAGGI COMPETITIVI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA IN PROCEDURA

A dark blue bowling ball is positioned in the center, surrounded by several white bowling pins with red stripes. The scene is set against a dark, gradient background, creating a dramatic and focused atmosphere.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE
PER I DEBITI PREGRESSI

APPLICAZIONE AL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DI
NORMATIVA LAVORISTICA DI FAVORE


ART.47 L.428/1990; ART.11 DL 145/2013 CONV.L.9/2014



**REGOLE BASE DELLE PROCEDURE
COMPETITIVE**

STIMA

PUBBLICITA'




TRASPARENZA



IL RIGIDO BINARIO DELLE VENDITE

ARTT.214 CO. 2 -216 CCII



LA STIMA

GLI ESPERTI SONO NOMINATI AI SENSI DELL'ART.129 CCII

STIMA DEPOSITATA CON MODALITA' TELEMATICHE

MODELLI INFORMATICI DELLE RELAZIONI DI STIMA
PUBBLICATI SUL PVP

PER GLI IMMOBILI LA STIMA DEVE CONTENERE LE STESSE
INFORMAZIONI DELL'ART.173 BIS CCII

IN CASO DI INOSSERVANZA POSSIBILITA' DI REVOCA

LA STIMA PUO' ESSERE OMESSA PER BENI DI MODESTO
VALORE

COMPENSO LIQUIDATO EX AT.161 III CO. DISP.ATT.C.P.C.





ART. 213 COMMA 6 CCII

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

ART.214 CO.7 CCII

CONFERIMENTO DELL'AZIENDA IN UNA NEWCO



IL CURATORE PUO'
COSTITUIRE UNA NEWCO
IN CUI CONFERIRE
L'AZIENDA O BENI



SOCIO UNICO
INIZIALMENTE E' IL
CURATORE



PUO' SUDDIVIDERE LE
QUOTE TRA PIU'
COMPRATORI



IL CREDITO DEI SOCI E'
POSTERGATO AI
CREDITORI



ART.264 CCII IL PDL PUO'
STABILIRE CHE I POTERI
DELL'ASSEMBLEA SIANO
IN CAPO AL CURATORE

POTERE DI SOSPENSIONE DELLE VENDITE ART.217 CCII


SPARISCE IL POTERE DI
SOSPENSIONE DEL CURATORE
A FRONTE DI OFFERTA
MIGLIORATIVA (già art.107 IV
co.l.f.)

IL GD PUO' SOSPENDERE PER
GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI-
IL GD PUO' NON
PERFEZIONARE LA VENDITA SE
IL PREZZO E' NOTEVOLMENTE
INFERIORE A QUELLO
CONGRUO - RAFFORZAMENTO

L'ATTO TRASLATIVO art.2556 c.c.



ATTO PUBBLICO O SCRITTURA
PRIVATA AUTENTICATA



FORMALITA' PUBBLICITARIE-
ISCRIZIONE RI



DALL'ISCRIZIONE RI SONO
TRASFERITI I CREDITI NEI
CONFRONTI DEI DEBITORI CEDUTI



GRAZIE